



Mefop

# Legge di bilancio 2017: *i riflessi sulla previdenza complementare*

**RITA - Istruzioni per l'uso**

**Circolare Covip n.1174**

**Pellegrini/Cicero**

Roma, 18 aprile 2017  
Milano, 26 aprile 2017

# Legge di bilancio per il 2017



**LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232**

**Flessibilità in uscita (previdenza di base e complementare)**

- **Ape (art.1, commi 166-186)**
- **Rita (art.1, commi 188-193)**

Testo consultabile al seguente link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>

# La legge di bilancio e l'ampliamento delle USCITE ANTICIPATE



Mefop

- **Precoci e usurati (quota 41):** almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni e condizioni di bisogno previste per l'Ape sociale
- **Lavori usuranti d.lgs 67/2011:** 61 anni e 7 mesi + 36 di contributi oppure 62 anni e 7 mesi + 35 di contributi abolizione finestre mobili e a adeguamento speranze di vita bloccato fino al 2026.
- **Precoci e pensioni anticipate:** 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini; abolizione delle penalizzazioni in caso di anticipo prima dei 62 anni
- **Opzione contributiva donna:** estesa alle donne che entro luglio 2016 abbiano maturato il requisito anagrafico di 57 anni e 7 mesi (un anno in più se autonome) con 35 anni di contributi alla data del 31.12.2015 (previa finestra 12/18 mesi)
- **Cumulo di spezzoni contributivi** in diverse gestioni senza costi per raggiungere il minimo per la vecchiaia/anticipata/inabilità/indiretta (no opzione donna, no quota 41, no Ape)

# Novità assoluta: Anticipo pensionistico (APE)



- **Obiettivo dichiarato:**

*«aumentare la flessibilità nelle scelte individuali per i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia e agevolare la transizione verso il pensionamento per le persone che sono disoccupate o in condizione di bisogno»*

# Un «alveare» per andare in pensione prima..

## 3 categorie



- **APE volontaria**
- **APE aziendale**
- **APE sociale**

**Esercitabili a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2018 (eventuale prosecuzione verificati i risultati della sperimentazione)**

**Coefficiente di conversione applicato con riferimento all'età del pensionamento di vecchiaia**

# APE VOLONTARIA

- *“Anticipo finanziario a garanzia pensionistica”*



- prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino al pensionamento di vecchiaia
- **durata massima 3 anni e 7 mesi; durata minima 6 mesi**
- importo minimo e massimo sarà definito con Dpcm
- da rimborsare con rate di ammortamento mensili nei 20 anni successivi al pensionamento
- coperto da una **polizza assicurativa obbligatoria che copre il rischio di premorienza**

# REQUISITI PER IL «PRESTITO PONTE»



- Possono accedere all'anticipo pensionistico (APE) i dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi che abbiano:
- 63 anni di età e a cui manchino non più di 3 anni e 7 mesi per il pensionamento di vecchiaia;
- 20 anni di contribuzione

L'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (501 euro, quindi pensione non inferiore a 700 euro lordi)

# APE VOLONTARIA



- Le modalità operative saranno meglio definite con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio
- Tasso di interesse, misura del premio, istituti di credito e imprese assicurative coinvolte nel processo saranno determinati da **un accordo quadro tra MEF, MLPS, ABI e ANIA**



# Modalità operative (in attesa delle specifiche del Dpcm)



- Gli interessati richiedono all'Inps, tramite il portale, la certificazione del diritto all'APE ottenendo informazioni su: durata, importo minimo e massimo, banche e assicurazioni aderenti all'iniziativa.
- Ottenuta la certificazione, **il richiedente sottoscrive online la proposta** (domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia) indicando: quantità prescelta dell'Ape e istituti di credito e assicurazione.
- Dopo le opportune verifiche, gli viene accreditato in rate mensili l'importo richiesto.

# Modalità operative (in attesa delle specifiche del Dpcm)



- Dal momento del pensionamento di vecchiaia, l'INPS eroga la pensione al netto della rata di ammortamento (inclusiva di restituzione capitale, interessi e assicurazione)
- In caso di premorienza l'assicurazione ripaga il debito residuo e l'eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni; non ci sono garanzie reali sul prestito.
- Dopo 20 anni dal pensionamento, il richiedente ha completato la restituzione delle rate di ammortamento alla banca finanziatrice e la pensione torna al suo livello "normale".
- L'ape volontaria consente una **detrazione fiscale del 50% sulla componente di costo corrispondente alla quota interessi e premio** (tale agevolazione permetterebbe di ridurre il taglio all'assegno pensionistico, fissandolo attorno al **4,7% per ogni anno di anticipo**)

# APE AZIENDALE

## (costi a carico dell'azienda?)



Si tratta di Ape volontaria rispetto alla quale il datore si impegna, sulla base di un accordo individuale, a compensarne i costi



- Il **datore di lavoro del settore privato** versa in un'unica soluzione all'Inps una somma non inferiore, per ogni anno o frazione di anno di anticipo, all'importo dei contributi volontari di cui all'art.7, d.lgs 184/97 (**almeno il 33% dell'imponibile delle ultime 52 settimane di lavoro**)
- **L'aumento del montante contributivo determina un INCREMENTO della rata pensionistica tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE**
- **Misura pensata per aziende in crisi o che vogliono rinnovare il personale..**

# Ape aziendale e Isopensione: differenze



- **Isopensione o esodo incentivato ex riforma Fornero:**

- Lavoratori cui manchino non più di 4 anni al pensionamento;
- Solo aziende con più di 15 dipendenti;
- Conviene di più al lavoratore e meno all'azienda (quest'ultima deve sopportare il costo dell'intero trattamento pensionistico);
- Non presuppone il rimborso di un prestito
- Copre 13 mensilità (l'Ape sociale 12)

- **Indennità prevista per particolari condizioni di bisogno**  
(nessun coinvolgimento di banche e assicurazioni)  
**nei limiti dello stanziamento erariale**

Sperimentale dal 1°maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (con eventuale prosecuzione)

Decreto attuativo firmato il 18 aprile

1° finestra: maggio – giugno 2017 con pagamento da settembre

2° finestra: gennaio-marzo 2018 con pagamento da giugno 2018

Importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, **in ogni caso non superiore a 1.500 euro**

(per la parte eccedente è possibile attivare l'Ape volontaria con costi parametrati alla sola eccedenza)

# Categorie ammesse



**Disoccupati senza ammortizzatori sociali (esclusi i contratti a termine)** da almeno 3 mesi e con 30 anni di contributi;

Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi **familiari di 1° grado con disabilità grave** con 30 anni di contributi;

Lavoratori che presentano un **grado di invalidità superiore o uguale al 74%** con 30 anni di contributi;

Lavoratori che svolgono **attività rischiosa o difficoltosa** (per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni) con 36 anni di contributi (categorie individuate in un allegato alla legge di bilancio)

# RITA- Il testo della norma



**(Art.1, commi 188-193, Legge 232/2016)**  
**(Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA).**

188. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui all'articolo 25, comma 2, della presente legge e in possesso della certificazione di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, **a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al **decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252**, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e **consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.**

189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 1, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con **l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.** A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

# RITA- Il testo della norma



- 190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
- 191. **Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.**
- 192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'[articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
- 193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.



# Rendita integrativa temporanea anticipata



- E' possibile sostenere i costi legati al prestito oppure evitarlo mediante accesso al montante di previdenza complementare



## RITA agganciata all'APE o ad essa alternativa

Opzione sperimentale esercitabile dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018

Condizioni essenziali per la RITA:

- requisiti per l'accesso all'APE volontaria
- cessazione del rapporto di lavoro

(**certificazione Inps** di cui al comma 168 dell'articolo unico della legge di bilancio per il 2017)

# Platea dei destinatari



- La RITA può essere richiesta da soggetti che hanno titolo ad accedere all'**APE VOLONTARIA** (**necessaria certificazione INPS**)



- i lavoratori iscritti presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria, le forme ad essa sostitutive o esclusive (lavoratori del settore privato, gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata nonché i lavoratori del pubblico impiego);
- lavoratori pubblici o privati iscritti a forme pensionistiche disciplinate dal d.lgs 252/2005 o dal d.lgs 124/93 in regime di contribuzione definita;
- restano **esclusi gli assicurati presso le casse libero professionali.**

# Natura giuridica: riscatto o prestazione?

- Qualificazione giuridica: **natura autonoma**



- norma che si colloca fuori dal contesto del d.lgs 252/2005
- non assimilabile ad altre prestazioni disciplinate dalla normativa di settore

# Le possibili modalità applicative

## «RENDITA» INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA



- **Erogazione frazionata del montante accumulato direttamente ad opera del fondo pensione prescindendo dall'intervento di un'assicurazione**
- Importo liberamente determinabile dall'iscritto
- Irrevocabilità della scelta ? (Rita corrisposta dall'accettazione della richiesta al conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica)
- Se il soggetto riprende il lavoro? Si apre una nuova posizione o si revoca la scelta della RITA?
- Periodicità di erogazione (almeno mensile)

# Come avviene lo smobilizzo della RITA?

- **Circolare Covip 22 marzo 2017, prot. n. 1174**



- **Smobilizzo del montante utile alla Rita a cadenza periodica quota per quota** (l'importo utile alla RITA viene investito nel comparto più prudente a meno che l'iscritto non indichi diversamente)
- La Rita non ancora percepita permane in fase di accumulo
- **Effetti sulla premorienza e sulla intangibilità?**

- Decesso in fase di erogazione della RITA



- Devoluzione successoria per le quote già smobilizzate a titolo di RITA (***iure successionis***)
- Riscatto per premorienza per il capitale in fase di accumulo (***iure proprio***)

- Si applicano le regole valide per la prestazione di previdenza complementare (art.11, comma 10, d.lgs 252/2005)



- **Cedibile, sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/5**

# Effetti sulla posizione residua al netto delle quote anticipate a titolo di RITA



- **Prerogative rispetto alla parte residua** al netto dell'importo richiesto a titolo di RITA (regole ordinarie su contribuzione volontaria, anticipazioni, riscatti e prestazioni)
- In caso di **ripresa del lavoro** (riacquisto requisiti di partecipazione) si avrà **riattivazione della contribuzione** sulla medesima posizione residua
- **Accesso successivo alla prestazione** per il residuo (regole ordinarie anche su riparto capitale e rendita ex art.11, d.lgs 252/2005)



# Recepimento da parte del fondo



- No modifiche statutarie no modifiche alla nota informativa
- Documentazione informativa ad hoc e **predisposizione della modulistica** per l'erogazione della RITA
- Indicazioni nella comunicazione periodica dell'anno successivo a quello di percepimento
- Comunicazioni all'atto della liquidazione?

# Tassazione RITA



- Distinzione dei montanti M1, M2 ed M3 unicamente ai fini della determinazione delle basi imponibili
- Fiscalità tipica delle prestazioni post 2007 **(regime agevolato 15%-9%) su tutto il capitale anticipato** sia per dipendenti privati che per i dipendenti pubblici...
- *finchè l'Agenzia delle Entrate non ci separi!*

# Impianto normativo generale



- Con la Rita il secondo pilastro estende il proprio ruolo nel WELFARE
- Forma di flessibilità in uscita
- Segno positivo dell'attenzione legislativa alla previdenza complementare
- Compatibilità con il DDL concorrenza?

# La prestazione anticipata nel DDL concorrenza



In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti **una inoccupazione superiore a 24 mesi** nel quinquennio antecedente il pensionamento



è possibile l'accesso anticipato (massimo dieci anni) alle **«prestazioni o parti di esse»** che possono essere erogate anche in forma di **«rendita temporanea»** fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento

- **Auto-erogazione «temporanea» delle prestazioni** prescindendo dalla compagnia di assicurazione
- Il requisito della inoccupazione si sposa con la durata massima della **Naspi**